

“RISCHIO BIOLOGICO

ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008

Firma del Legale Rappresentante

Tiro a Segno Nazionale sezione di Carrara ASD – il Presidente

Nel caso della Società Tiro a Segno Carrara si applica quanto previsto dalla Legge 98/2013, conversione del DL 69/2013 (decreto del fare), art 32.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ☒ **Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020**
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
- ☒ **Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020.**
- ☒ **Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione _ INAIL _ Aprile 2020**
- ☒ **Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 10 Aprile 2020**
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- ☒ **Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 1° Aprile 2020**
Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- ☒ **Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19**
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- ☒ **Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 22 Marzo 2020**
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"
- ☒ **Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020**
- ☒ **Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020**
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"
- ☒ **Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 9 Marzo 2020**
"Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale"
- ☒ **Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020**
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- ☒ **Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020**
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"
- ☒ **Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9**
"Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- ☒ **Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6**
"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- ☒ **Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020**
"Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"
- ☒ **Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020**
"Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)"
- ☒ **D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;**
- ☒ **Ordinanza 48/08 Regione Toscana**
"Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n.38/2020 e nuove disposizioni"
- ☒ **Ordinanza 50/08 Regione Toscana**
Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Introduzione

La presente documentazione costituisce parte integrante al cosiddetto protocollo di comportamento ai fine del contenimento dell'epidemia da CoViD19 ed è finalizzato a fornire un maggiore quadro conoscitivo e a individuare i punti critici nell'attività.

1 Premessa

Il 31 dicembre 2019, le autorità sanitarie cinesi hanno notificato un focolaio di casi di polmonite ad eziologia non nota nella città di Wuhan (Provincia dell'Hubei, Cina).

Il 9 gennaio 2020, il China CDC (il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie della Cina) ha identificato un nuovo coronavirus (provvisoriamente chiamato **2019-nCoV**) come causa eziologica di queste patologie. Le autorità sanitarie cinesi hanno inoltre confermato la trasmissione inter-umana del virus. L'11 febbraio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal **2019-nCoV** è stata chiamata **CoViD-19** (Corona Virus Disease).

Il Gruppo di Studio sul Coronavirus (CSG) del Comitato internazionale per la tassonomia dei virus (International Committee on Taxonomy of Viruses) ha classificato ufficialmente con il nome di **SARSCoV-2** il virus provvisoriamente chiamato dalle autorità sanitarie internazionali **2019-nCoV** e responsabile dei casi di **CoViD-19** (Corona Virus Disease). Il CSG – responsabile di definire la classificazione ufficiale dei virus e la tassonomia della famiglia dei Coronaviridae – dopo aver valutato la novità del patogeno umano e sulla base della filogenesi, della tassonomia e della pratica consolidata, ha associato formalmente questo virus con il coronavirus che causa la **Sindrome Respiratoria Acuta Grave** (SARS-CoVs, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronaviruses) classificandolo, appunto, come **Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV- 2)**.

2 Valutazione presenza del Rischio Professionale

Il presente documento di approfondimento prende in considerazione il rischio biologico da **CoViD19 - SARS-CoV-2**, il quale può essere qualificato come rischio professionale solamente in base alle attività lavorative svolte dagli addetti (trattandosi di un ASD il termine risulta più appropriato).

Sulla base del **Titolo X del D.lgs. 81/08** sull'esposizione ad agenti biologici, il rischio biologico da **CoViD-19 - SARS-CoV-2** può dunque considerarsi rischio professionale per tutti i lavoratori/addetti che espletano mansioni specifiche che determinano un incremento dell'entità del rischio rispetto alla popolazione.

Vengono individuati a livello normativo una duplice tipologia di rischio professionale da agenti biologici:

- **Rischio da contatto deliberato.**

Articolo 266 D.lgs 81/08: "Le norme del presente titolo [agenti biologici] si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici".

- **Rischio da contatto accidentale aggravato.**

Articolo 271, comma 4 D.Lgs. 81/08: “Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell’Allegato XLIV2, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l’attuazione di tali misure non è necessaria.

In tutte le situazioni e/o le realtà che non rientrano in quelle descritte dal Titolo X o dall’Allegato XLIV del D.lgs 81/08, il rischio biologico da **COVID-19 - SARS-CoV-2 non è un rischio professionale derivante dalla mansione lavorativa** cui è adibito il singolo lavoratore (impiegati, operai, operai edili, facchini, camerieri, cuochi, operatori agricoli etc.)

D’altronde, ove per esposizione al rischio biologico il legislatore avesse inteso qualsiasi tipologia di esposizione a prescindere dal carattere endogeno, professionale o accidentale aggravato, non avrebbero avuto senso né il comma 4 dell’art.271 e né l’Allegato XLIV D.lgs. 81/08.

Nei casi in cui il rischio biologico da CoViD-19 - SARS-CoV-2, non è rischio professionale, esso è sostanzialmente **riconciliabile a quello di chiunque altro nella popolazione.**

Per cui il Presidente dell’ASD (nella sua figura di Legale Rappresentante) **sarà tenuto unicamente ad attenersi alle misure stabilite dall’Autorità competenti** (Ministero della Sanità, Istituto Superiore di Sanità, OMS, etc.).v

Tuttavia, il fenomeno dell’epidemia tra gli operatori sanitari ha fatto emergere come il rischio da infezione in occasione di lavoro sia concreto ed ha determinato numeri elevati di infezione. INAIL ha elaborato un documento tecnico che tiene in considerazione le specificità dei processi produttivi e delle modalità di organizzazione del lavoro che nell’insieme possono contribuire alla caratterizzazione del rischio in ambiente di lavoro.

Seguendo quindi le indicazioni di tale documento tecnico, **il rischio da contagio da SARS-CoV-2, in occasione di lavoro, può essere classificato secondo tre variabili:**

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.

Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, è stata messa a punto una metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O*NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all’impatto sull’aggregazione sociale.

Metodologia di valutazione integrata

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale:

esposizione

- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa;
- 2 = probabilità media;
- 3 = probabilità medio-alta;
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

prossimità


- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

aggregazione

- 1.0 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti); 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1.50 (+50) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all'interno della matrice seguente.



2.1 Esito della Valutazione

Considerato che l'attività svolta dall'azienda non rientra tra quelle che prevedono una esposizione di natura professionale al rischio biologico da **CoViD-19 - SARS-CoV-2**, in quanto l'attività svolta è:

93.11.30 GESTIONE DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI

Visto, l'estratto della "Tabella di riepilogo delle classi di rischio e aggregazione sociale _ Allegato1".

Codice Ateco 2007	descrizione	Classe di aggregazione sociale	Classe di rischio
R 93	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO	4	Medio Basso

Le misure che il Datore di Lavoro adotterà, per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, saranno quelle imposte, di volta in volta, dall'Autorità Competente.

3 Misure Comuni da Adottarsi per la Riduzione del Rischio

3.1 Misure generali da adottarsi da parte della Dirigenza

- **Attuazione delle misure di distanziamento sociale:** privilegiare lo svolgimento di incontri e/o riunioni, le modalità di collegamento da remoto; alternativamente tenere conto delle dimensioni e delle

caratteristiche dei locali al fine di garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno 1,8 mt;

- **Utilizzo delle risorse esterne**, come consulenti, preferibilmente in via telematica o telefonica;
- **Posticipo di tutti i viaggi esteri non strettamente indispensabili** (sessioni di allenamento atleti di interesse nazionale o meeting internazionali), per le altre destinazioni, vista la particolare dinamicità dell'attuale situazione epidemiologica, consultare prima i siti istituzionali (ECDC, Ministero della Salute, Unita di Crisi della Farnesina, CONI, UITS);
- **Mettere a disposizione** degli addetti e di tutti i soci frequentatori di **soluzioni idroalcoliche** per il lavaggio delle mani;
- **Mettere nei bagni** quantità sufficienti e sempre disponibili di sapone liquido per il lavaggio delle mani e salviette asciugamani;
- **Esporre nei bagni** ed in corrispondenza dei dispenser le **indicazioni** ministeriali sul **lavaggio delle mani**;
- **Incrementare la frequenza** della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi: i coronavirus possono essere eliminati dopo 1 minuto se si disinfettano le superfici con etanolo 62-71% o perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1 %.
- **Istallare protezione** di Plexiglas presso il bancone di ricevimento in segreteria;
- **Garantire un adeguato** ricambio d'aria nei locali condivisi;
- **Assicurare un piano** di turnazione degli addetti dedicati all'attività di Direttore di Tiro, di Istruttore e di Addetto alla Manutenzione/ pulizie, con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;

La Dirigenza applicherà tutte le misure necessarie previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus CoViD-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020”, nonché tutte le misure idonee a tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro dei propri addetti.

3.2 Misure universali da adottarsi da parte di tutti gli addetti

Si tratta di un pacchetto di misure comportamentali universali, la cui adozione è raccomandata sia per la cittadinanza che per i lavoratori, addetti e volontari, impegnati nelle varie attività, finalizzate alla prevenzione delle malattie a diffusione respiratoria.

- **Lavarsi spesso le mani** con acqua e sapone. Il lavaggio deve essere accurato per almeno 60 secondi, seguendo le indicazioni sopra richiamate. Se non sono temporaneamente disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione id alcool non inferiore al 60%). Utilizzare asciugamani di carta usa e getta;
- **Evitare il contatto ravvicinato con persone** che mostrino sintomi di malattie respiratorie (come tosse e starnuti) mantenendo comunque una **distanza di almeno 1,8 mt**;
- **Evitare di toccare il naso, gli occhi e la bocca con le mani** (se non appena lavate);

- **Starnutire o tossire in un fazzoletto** o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche;
- Qualora la **natura dell'attività** imponga di operare a **distanza interpersonale minore di un metro e ottanta** e non siano possibili altre soluzioni organizzative (può accadere durante la parte pratica della lezione di tiro, dove l'istruttore deve necessariamente potersi avvicinare anche a distanza inferiore al metro per l'incolumità stessa dell'allievo) è comunque necessario **l'uso delle mascherine**, e altri dispositivi di protezione (**guanti**, occhiali, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
- **Utilizzate le mascherine in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità** (in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'Autorità Sanitaria).

L'uso dei dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie, quando richiesti dalle specifiche attività è sempre obbligatorio

3.3 Misure universali da adottarsi da parte di tutti gli addetti

Le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro debbono essere applicate senza ulteriori particolari specificità durante le normali attività lavorative.

La Dirigenza assicura:

- la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
- la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di qualsiasi superficie tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi;
- la pulizia e sanificazione di tutti i luoghi di lavoro secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nel caso in cui venga riscontrata la presenza di una persona con sintomi derivanti da CoViD-19 (pulire gli ambienti con acqua e detergenti comuni, successivamente sanificare con ipoclorito di sodio 0,1%. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare, dopo la pulizia preliminare, etanolo al 70%).

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI - svestizione).

Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

Di seguito si riporta una lista non omnicomprensiva delle superfici da sottoporre a trattamento:

SCRIVANIE	PORTE
SEDIE	MURI
SCHERMI	FINESTRE
TAVOLI	MANIGLIE
TASTIERE	TELECOMANDI
PULSANTIERE	INTERRUTTORI
TELEFONI	TUTTE LE ALTRE SUPERFICI ESPOSTE

4 Misure da adottarsi in casi di sospetto contagio

4.1 Cosa si intende per “caso sospetto”

La semplice presenza in un lavoratore di sintomi simil-influenzali (tosse, starnuti, febbre, ecc.) non è sufficiente per definirlo caso sospetto.

Caso sospetto è infatti una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e che, nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha avuto dei contatti a rischio (definiti dal Dipartimento di Sanità Pubblica);

In ogni caso, le persone con febbre non devono rimanere presso le strutture associative e devono contattare al più presto il proprio medico di medicina generale.

4.2 Misure da adottarsi da parte degli addetti definiti come “contatti stretti”

Gli addetti che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:

- essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2;
- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2, ovvero di operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2;
- Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2

Sono definiti “contatti stretti”

Per tali lavoratori da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP), si provvede alla misura della quarantena con sorveglianza attiva per 14 giorni; il lavoratore infatti in questi casi è tenuto a comunicare tale circostanza ed il proprio nominativo, indirizzo e numero di telefono, al **numero verde regionale**

800556060

I lavoratori residenti in TOSCANA possono contattare, oltre al numero verde regionale, il DSP della propria Azienda USL (Tabella 1), **nonché al proprio medico di medicina generale (MMG), segnalando il proprio stato di “contatto stretto”.**

Qualora la Dirigenza venga a conoscenza della mancata comunicazione dello **stato di stato di contatto stretto** da parte di un suo addetto, lo **invita ad abbandonare** il luogo di lavoro ed a provvedere al più presto alla comunicazione dovuta. Il personale del DSP prenderà in carico la segnalazione adottando tutte le misure sanitarie del caso. Nel caso in cui siano stati presenti in azienda dei “contatti stretti” come sopra definito, gli altri lavoratori che hanno operato nelle loro vicinanze, **non sono da sottoporre** a misure particolari di sorveglianza fino a quando l’addetto che è in isolamento non risulti positivo al test per SARS-CoV-2.

È opportuno che la Dirigenza raccolga i loro nominativi (soggetti che hanno condiviso per un periodo prolungato lo stesso ambiente ristretto e chiuso, ad es. lo stesso ufficio) per renderli disponibili alle autorità sanitarie in caso di necessità.

Infatti, in caso di notizia di positività al test resa nota a questa AUSL, l’azienda sarà contattata dal Dipartimento di Sanità Pubblica per la sorveglianza attiva.

4.3 Misure da adottarsi da parte degli addetti definiti come “contatti stretti”

Nel caso in cui una persona presente in Associazione sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve **dichiarare immediatamente alla Dirigenza**, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’Associazione procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il CoViD-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute (800.55.60.60).

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. La dirigenza collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone CoViD-19.

Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

Nel periodo dell’indagine, la Dirigenza potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente le strutture, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Nel caso di presenza di una persona con CoViD-19 all’interno degli spazi Sociali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

La scelta di ritorno al lavoro, dopo un periodo di malattia, è demandata a una o più tra le seguenti figure (medico di famiglia e/o Autorità sanitarie e/o Medico competente).

4.4 Procedure operative per l’accesso dei fornitori in azienda

- Per l’accesso di fornitori esterni regolare l’ingresso, il transito e l’uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale addetto della segreteria;
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro;

- AI fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno NON è consentito l'accesso alla segreteria se non in possesso dei personali DPI e non prima della verifica della temperatura corporea misurata con termometro ad infrarossi in dotazione alla Segreteria;

4.5 Procedure operative per l'accesso alle aree sociali da parte degli addetti

- Tutti gli addetti di servizio nel giorno dovranno presentarsi alla segreteria prima di recarsi alla propria mansione (direttori di tiro, istruttori o allenatori)
- Al momento dell'ingresso l'addetto della segreteria provvederà ad accertare che il personale addetto indossi i propri DPI e a verificare la temperatura corporea se inferiore a 37,5°. In caso di temperatura superiore si procederà come previsto in precedenza;
- Annotato l'accesso, l'addetto si recerà allo Stand (palestra aria compressa 10 mt, poligono a fuoco 25 mt, campo di tiro a fuoco 300 mt)
- L'addetto che ricopre la mansione di Direttore di Tiro, per tutta la durata dell'emergenza CoViD19, oltre alle sue normali mansioni, avrà l'incarico della pulizia con detergenti a base alcolica della postazioni di tiro prima dell'accesso di ogni tiratore. Dovrà altresì verificare che ogni nuovo tiratore si appresti alla propria piazzola indossando i personali DPI (mascherina, guanti, occhiali ed otoprotettori) oltre alla ricevuta di tiro che attesta il passaggio dalla Segreteria e conseguentemente le verifiche da parte dell'addetto;
- L'ingresso in Associazione di addetti già risultati positivi all'infezione da CoViD 19 sarà preceduta da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;

4.6 Procedure operative per l'accesso dei Soci alle strutture Sociali

Durante tutto il periodo di emergenza CoViD19, ogni socio regolarmente iscritto sia esso Obbligato o Volontario può accedere ed utilizzare le strutture associative, nel rispetto dei seguenti punti:

- Al fine di evitare lunghi tempi di attesa e assembramenti nelle aree comuni del Poligono, per tutto il periodo di emergenza l'utilizzo degli stand di tiro e le lezioni per patentini e maneggi sarà possibile solo tramite prenotazione tramite il **sito [Tsncarrara.it](https://www.tsncarrara.it) al link [prenotazioni.tsncarrara.it](https://www.tsncarrara.it/prenotazioni)**;
- indossati i personali DPI il socio o il richiedente tale dovrà presentarsi prima alla Segreteria per il controllo della temperatura corporea e gli accertamenti di rito (provenienza, contatti con soggetti a rischio o contagiati negli ultimi 14 giorni, esito di eventuali tamponi o test);
- data l'impossibilità di un accesso / uscita indipendente dai locali della segreteria sarà consentito entrare uno alla volta, le persone in fila dovranno aspettare fuori dal portone principale rispettando la distanza interpersonale di 1,8 mt;
- presso i singoli stand di tiro la distanza interpersonale da tenere sarà cadenzata dagli stalli stessi, 2 mt palestra aria compressa 10 mt (una piazzola sì una no)

1,15 mt stand a fuoco 25 mt (tutte le piazzole utilizzabili essendo separate da paratia impenetrabile di acciaio 2,5 x 1,5;

1,85 mt campo di tiro a fuoco 300 mt (tutte le piazzole utilizzabili);

- al termine della sessione di tiro di 1 ora, i tiratori provvederanno a liberare celermente l'area per permettere al direttore di Tiro di pulire con sanificante alcolico le postazioni;
- presso l'uscita del poligono sarà posto bidone richiudibile con comando a pedale dove è facoltà gettare mascherine, guanti e fazzoletti;
- si raccomanda una frequente pulizia delle mani, a tal fine saranno posti in punti strategici dispenser di soluzione detergente alcolica, e i bagni sono dotati di dispenser per sapone e distributori di salviette monouso;

4.7 Procedure operative per l'utilizzo delle aree comuni

- Per tutto il periodo dell'emergenza sarà intercluso l'utilizzo della clubhouse;
- I locali al chiuso saranno costantemente ventilati (ventilazione naturale);
- La sosta nei locali stessi dovrà avvenire per un tempo ridotto;
- È tassativamente richiesto il mantenimento della distanza di mt 1,80 tra le persone;

sarà cura della dirigenza provvedere alla sanificazione ed alla pulizia dei locali e delle aree, al fine di garantire agli addetti ed ai soci in generale condizioni igieniche sicure.

5 Obblighi degli Addetti e dei soci tutti

Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (o assimilati) del 14 marzo 2020 ha previsto la necessità di informare gli addetti e si ritiene doveroso i soci tutti:

- **dell'obbligo di RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO IN PRESENZA DI FEBBRE (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali** e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- **dell'obbligo di INFORMARE TEMPESTIVAMENTE LA DIRIGENZA della presenza di qualsiasi sintomo influenzale** durante l'espletamento della propria attività, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti ed avendo cura di indossare gli idonei dispositivi di protezione individuali (mascherina e guanti usa e getta);
QUESTO SPECIFICO E' OBBLIGO PER GLI ADDETTI TUTTI VISTA LA MAGGIORE PRESENZA PRESSO GLI SPAZI SOCIALI MA RITENIAMO SIA DOVEROSO ANCHE PER GLI ALTRI SOCI CHE NEI GIORNI PRECEDENTI AI SINTOMI ABBIANO FREQUENTATO IL POLIGONO;
- **dell'obbligo di NON FARE INGRESSO** laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

- **dell’obbligo di NON POTER PERMANERE PRESSO GLI SPAZI SOCIALI** laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- **dell’obbligo di DICHIARARE TEMPESTIVAMENTE** la sussistenza di condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- **dell’obbligo di RISPETTARE TUTTE LE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ E DELLA DIRIGENZA nel fare accesso in Poligono** (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene), fra le quali vi è l’obbligo di misurarsi la temperatura corporea prima dell’accesso in poligono (come da informativa allegata al presente modulo).

Tali informazioni sono state consegnate personalmente agli addetti, inviate a tutti i soci e sono state appese nei locali aziendali in modo tale da essere sempre consultabili dai diretti interessati.

Maggio 2019

Il Presidente
Luciano IARDELLA